



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DAFE - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali

Oggetto: Decreto di emanazione Regolamento Funzionamento della Commissione Paritetica Docenti/Studenti

IL DIRETTORE

- VISTO** quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 47/2013 in merito al Sistema di Valutazione della Qualità;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012, che all'art. 28, disciplina la costituzione e le competenze della Commissione Paritetica docenti-studenti;
- VISTO** quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento di Funzionamento del DAFE emanato con D.R. n. 774 del 28/11/2024, che precisa le modalità di costituzione delle competenze della Commissione Paritetica docenti-studenti;
- VISTO** la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2025 con la quale viene approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;

DECRETA

L'emanazione del Regolamento di Funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti DAFE, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Il Direttore
(prof. Giovanni Di Renzo)



GIOVANNI CARLO
DI RENZO
24.10.2025
14:48:54
GMT+01:00



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI/STUDENTI
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI E
AMBIENTALI**

EMANATO CON DDD N 454 DEL 24/10/2025
IN VIGORE DAL 25/10/2025

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e definisce la composizione della Commissione Paritetica Docenti - Studenti, d'ora in avanti denominata Commissione Paritetica. del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali, d'ora in avanti denominato DAFE,
2. Il presente Regolamento fa riferimento alle seguenti fonti normative:
 - a. la Legge n. 240/2010 (articolo 2, comma 2, lettera g) e i relativi Decreti attuativi;
 - b. lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, art. 28;
 - c. il Regolamento generale dell'Università degli Studi della Basilicata, art. 49;
 - d. il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali DAFE dell'Università degli Studi della Basilicata (D.R. N. 774 del 28 Novembre 2024) artt. 6, 10, 12.

Art.2 Composizione e articolazione interna

1. La Commissione Paritetica è composta da :
 - a) Docenti (professori e/o ricercatori) afferenti al DAFE in numero pari ad almeno 1 per ciascun corso di laurea o di laurea magistrale, istituito presso il Dipartimento, ovvero 2 professori o ricercatori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
 - b) Studenti in numero pari ad almeno 1 per ogni corso di laurea o di laurea magistrale, istituito presso il DAFE, ovvero 2 studenti nel caso di laurea magistrale a ciclo unico; i componenti sono designati dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento tra gli iscritti ai relativi corsi di studio, e durano in carica due anni accademici. Può essere designato anche il medesimo studente rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio, qualora non sia già componente della Commissione di Riesame/Gruppo gestione AQ del Corso di Studio.
2. In presenza di un unico Consiglio di Corsi di Studio, la Commissione è composta da almeno due componenti di cui alla lettera a) e due componenti di cui alla lettera b).
3. I componenti Docenti e Studenti sono designati con Provvedimento del Direttore del DAFE, sentiti i Consigli di Corsi di Studio competenti.
4. La Commissione è retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni.
5. Il Presidente è designato nell'ambito della componente dei professori e ricercatori, nella prima seduta utile della Commissione, che viene convocata dal Direttore del Dipartimento. Il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali

Presidente dura in carica due anni accademici e il mandato può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.

- 6 Il Presidente designa un vice-Presidente che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il vice-Presidente decade al termine del mandato del Presidente che lo ha designato.
7. In caso di dimissioni del Presidente o di un componente della Commissione Paritetica, prima della scadenza del relativo mandato, si provvederà alla loro sostituzione come descritto al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo. I componenti così designati o eletti in sostituzione durano in carica per lo scorcio del quadriennio accademico di riferimento del mandato. Nel caso in cui il Presidente non sia stato ancora nominato, ne assume le funzioni, per il tempo strettamente necessario alla nuova nomina, il vice-Presidente, o, in assenza, il componente della Commissione con maggiore anzianità in ruolo.
8. La Commissione Paritetica può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
9. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità.
10. Alle sedute della Commissione Paritetica, su invito del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra a costituire il numero legale, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Possono partecipare, in particolare:
 - a) ulteriori studenti, in numero uguale a quello previsto all'art. 2, comma 1, lettera b), designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio del Dipartimento tra gli iscritti ai relativi Corsi di Studio e riconosciuti idonei dal Presidente della Commissione Paritetica, perché possano acquisire adeguate competenze e subentrare proficuamente ai componenti giunti al termine del mandato;
 - b) unità di personale amministrativo in servizio presso il Dipartimento o presso l'Ateneo, la cui presenza si renda opportuna per la trattazione di specifici argomenti.

Art. 3 Competenze

Alla Commissione Paritetica spettano le seguenti competenze:

- svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica: a tal fine la Commissione Paritetica si relaziona con i Consigli di Corso di Studi e con il Consiglio di Dipartimento.
- svolgere attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori attraverso la raccolta di segnalazioni da parte degli studenti o attraverso audit in aula con gli studenti, laddove i servizi a loro destinati non risultino soddisfacenti alle loro aspettative in qualità di utenti finali e propone eventuali azioni correttive.
- individuare gli indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi ovvero per la valutazione dei risultati delle attività di cui ai punti precedenti;
- formulare pareri sull'attivazione o la soppressione di corsi di studio;
- esprimere parere sulle disposizioni dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali

- redige la Relazione Annuale e la trasmette al Presidio per la Qualità di Ateneo e al Direttore del Dipartimento ai fini della discussione nel Consiglio di Dipartimento;
- avanza proposte al Presidio per la Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
- svolge ulteriori compiti ad essa delegati dal Consiglio del Dipartimento con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- svolge attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo presso gli studenti;
- esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Dipartimento DAFE alla sua attenzione.
- svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

Art.4 Sedute della Commissione Paritetica

1. Il Presidente convoca le riunioni della Commissione Paritetica almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. L'ordinaria modalità di svolgimento delle sedute della Commissione Paritetica è in presenza.
3. Il Presidente della Commissione può stabilire che la seduta si svolga in modalità telematica a distanza o mista solo qualora ricorrano condizioni di urgenza, celerità procedurale o efficienza funzionale o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei partecipanti, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo in modalità telematica a distanza o mista.
4. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti la Commissione Paritetica. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 48 ore prima della data prevista per la riunione.
5. Le sedute della Commissione Paritetica sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal vice-Presidente. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Presidente che del vice-Presidente la seduta è presieduta dal decano dei docenti della Commissione Paritetica.
6. Il Presidente designa nell'ambito di ogni seduta un Segretario verbalizzante.
7. Le sedute della Commissione Paritetica sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 1., lettere a) e b).
8. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. I verbali sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto in discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva.
10. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura dell'Ufficio Didattica del Dipartimento, e sono pubblicati sul sito web del Dipartimento in



apposita pagina.

Art.5 Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento DAFE ed emanato dal Direttore.
2. La Commissione Paritetica può deliberare proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento DAFE.
3. Per la deliberazione delle proposte di modifica al presente regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Commissione.

Art.6 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.